



## ANALISI

# Inail senza sconti agli assunti dalla mobilità

di **Michele Tiraboschi**  
e **Pierluigi Rausei**

**C**on nota 1100 del 15 febbraio 2012 l'Inail è intervenuto per chiarire agli operatori la portata della previsione contenuta nell'articolo 7, comma 4, del Testo unico dell'apprendistato, escludendo dai benefici della legge 223/1991 i premi assicurativi.

La norma, in effetti, nel prevedere la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i **lavoratori in mobilità**, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, stabilisce che nei confronti di tali assunzioni trovano applicazione il regime agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 223/1991 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

In passato, con Circolare numero 24 del 4 maggio 1992, l'Inail aveva già ritenuto non applicabili ai premi assicurativi le agevolazioni contributive in favore delle aziende che assumono lavoratori in mobilità. La posizione dell'Istituto, per la verità, aveva dato luogo ad una ampia "querelle" giudiziaria che venne risolta - dopo diverse sentenze di merito contrarie e ben due pronunce della Suprema corte - soltanto a seguito di uno specifico intervento legislativo, per effetto dell'articolo 68, comma 6, della legge 388/2000.

Il legislatore interveniva, dunque, con una norma d'interpretazione autentica, espressamente finalizzata a risolvere con efficacia retroattiva la questione, sancendo che il beneficio previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991 non si applica ai premi Inail.

A seguito della sentenza 291/2003 della Corte costituzionale, che confermava la costituzionalità della norma interpretativa, l'Inail con nota 637/PG BM/316/2003 del 5 settembre 2003 procedeva a riconfermare i contenuti della Circolare 24/1992 circa la totale inapplicabilità ai premi Inail di tutti i benefici e le agevolazioni previsti dalla legge 223/1991, anche in relazione all'articolo 25, comma 9.

Su tale posizione, peraltro, si

pronunciò anche la Suprema corte (Cassazione 14316 del 20 giugno 2007), confermando esplicitamente che la riduzione contributiva prevista dall'articolo 25, comma 9, della legge 223/1991, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato, non è applicabile ai premi assicurativi Inail.

Con la nota del 15 febbraio 2012, dunque, l'Istituto, anche sulla scorta di uno specifico parere reso dall'Ufficio legislativo del ministero del Lavoro, ribadisce la totale inapplicabilità del regime agevolativo previsto dalla legge 223/1991 ai premi assicurativi Inail anche in caso di assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità.

L'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011, infatti, nel prevedere l'applicazione delle agevolazioni della legge 223/1991 in caso di assunzione in apprendistato di lavoratori in mobilità, fa esclusivo riferimento al "regime contributivo agevolato", occupandosi espressamente dei soli profili previdenziali di natura "contributiva" e non già anche "assicurativa"; evidenziando così un chiaro riferimento al complessivo contenuto materiale delle disposizioni della legge 223/1991, anche con riguardo agli interventi interpretativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

